

Codice A1610A

D.D. 30 maggio 2016, n. 176

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. DRUOGNO (VB) - Richiedente: Ghiringhelli Armida Piera Rita. Intervento: Sostituzione serramenti e persiane. Diniego dell'autorizzazione paesaggistica.**

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs n. 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni);

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. n. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

constatato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento negativo, dando contestuale comunicazione all'istante, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e concedendo un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

constatato che è decorso il termine di cui all'articolo 10 bis della l. n. 241/1990 senza che siano pervenute osservazioni in merito al preavviso di diniego;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo n. 42/2004, Parte III;  
visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010;  
vista la legge regionale n. 32/2008;

vista la legge regionale n. 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge

*determina*

di non autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004 e con le procedure previste dal d.P.R. n. 139/2010, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio, che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione l'interessato ha facoltà, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 139/2010, di chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento di rigetto. Copia dell'istanza deve contestualmente essere inviata a questa amministrazione. Il soprintendente si pronuncia definitivamente entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Avverso la presente determinazione è ammessa altresì proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché sul sito "Amministrazione Trasparente" dell'ente ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente  
Arch. Giovanni Paludi